

Risparmiare sulle bollette del gas metano: istruzioni per l'uso

Carissimi Soci,

riteniamo opportuno richiamare l'attenzione di tutte le aziende associate sull'importante agevolazione introdotta dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che ha sostanzialmente esteso l'aliquota ridotta dell'accisa, prevista per il gas metano destinato ad usi industriali, alle forniture di gas metano utilizzato nell'attività di distribuzione commerciale.

L'applicazione delle imposte cosiddette "uso industriale" sui consumi di gas metano consente di ottenere una consistente riduzione, pari a circa il 90%, delle imposte che devono essere versate per ogni metro cubo di gas metano consumato e di una ulteriore consistente riduzione dell'addizionale regionale (50%). Con la Legge 286/2006, era stato convertito in legge il decreto legge n. 262/2006 che aveva modificato il testo del comma 3 all'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, estendendo l'ambito applicativo dell'aliquota relativa al gas metano destinato alla combustione per usi industriali anche agli impieghi nel "settore della distribuzione commerciale".

A titolo d'esempio ogni mille metri cubi consu-

mati si risparmiano circa 170 euro.

Per ottenere il pagamento agevolato dell'accisa occorre però presentare apposita domanda al proprio fornitore.

L'applicazione dell'aliquota "usi industriali" può aver luogo a partire dal momento in cui l'utilizzatore presenta la richiesta all'Ente distributore o al fornitore che provvederà alle opportune informazioni all'ufficio finanziario competente.

L'Agenzia delle dogane, con la nota n. 4428/V del 27 dicembre 2006, limita espressamente l'applicazione dell'aliquota ridotta ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività di distribuzione commerciale.

Al contribuente spetta l'obbligo di presentare al soggetto erogatore richiesta di applicazione dell'aliquota agevolata, precisando se spettante alla totalità o a quota parte dei consumi in caso di uso promiscuo.

L'accisa agevolata per usi industriali non è applicata in modo automatico dal fornitore ma deve essere richiesta. Può anche capitare che nel passaggio da un fornitore all'altro tale diritto si perda, dovendo quindi richiederne l'applicazione. Pertanto, una volta verificato sulla propria bolletta che l'accisa applicata non corrisponde a

quella agevolata, occorre comunicare con il proprio fornitore di gas al fine di verificare la corretta modulistica da compilare.

In considerazione dell'importanza della citata agevolazione Confcommercio ha realizzato una guida operativa dedicata all' "Accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali" che comprende:

- Codici attività per i quali si può fruire dell'aliquota ridotta, con riferimento alla classificazione Ateco 2007;
- Procedura da seguire per richiedere l'accisa erariale agevolata;
- Facsimile modulo richiesta accisa agevolata (a tale proposito va precisato che è comunque opportuno chiedere al fornitore i "suoi" moduli, ove esistenti, fermo restando che una volta formalizzata la richiesta, il fornitore è tenuto a concedere l'agevolazione).

La guida operativa di Confcommercio è disponibile all'interno del portale associativo ([LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Normative • Energia • Agevolazioni).

Il Segretario Generale
dott. arch. Gianni Mari

CREDITO

Legge di stabilità Commissioni carte di credito per acquisto carburanti

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 234) la legge 12 novembre 2011 n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012). La norma stabilisce, fra l'altro che, a decorrere dalla data di entrata in vigore (e quindi a partire dal 1° gennaio 2012), le transazioni di importo inferiore a cento euro, effettuate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.

Osservatorio credito Confcommercio Terzo trimestre 2011

In peggioramento l'andamento della capacità delle imprese nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel terzo trimestre dell'anno. La percentuale delle imprese del terziario che nei mesi di luglio, agosto e settembre sono riuscite a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario senza alcun problema è risultata pari al 49,2%, le imprese che ci sono

riuscite, ma con qualche difficoltà o ritardo, sono state il 35,7%, mentre quella delle imprese che non sono riuscite a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario è stata pari al 15,1%. A registrare maggiori difficoltà sono state le microimprese e quelle operative nelle regioni del centro e del sud Italia. Anche l'indice di previsione delle imprese riguardo la capacità di riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel quarto trimestre del 2011 peggiora rispetto al periodo precedente, avendo fatto registrare un saldo pari a -2,7. A manifestare un qualche genere di preoccupazione sono risultate in prevalenza le imprese del commercio, residenti ovunque in Italia, con particolare riguardo agli esercizi operativi nelle grandi aree metropolitane. Stabile la percentuale delle imprese del terziario che nel terzo trimestre del 2011 si sono rivolte alle banche per chiedere un finanziamento o la rinegoziazione di un finanziamento esistente: sono state il 22,0%, un dato sostanzialmente simile a quello rilevato nel corso del trimestre precedente. Nell'ambito delle imprese che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere credito, il 49,8% lo ha ottenuto con un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto, il 17,1% lo ha ottenuto, ma con un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, il 17,3% ha visto rifiutarsi la propria domanda di credito, il 7,9% è in attesa di conoscere

l'esito della propria domanda di credito ed un analogo 7,9% ha dichiarato di essere intenzionata a fare domanda di credito alle banche nel prossimo trimestre. Complessivamente nel terzo trimestre è diminuita la percentuale delle imprese che ottengono il credito con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta: sono state il 49,8% contro il 55,8% del trimestre precedente. E' aumentata significativamente la cosiddetta "area di irrigidimento" rappresentata dalla somma della percentuale delle imprese che si sono viste accordare meno credito rispetto a quello richiesto o che non se lo sono viste accordare affatto. L'area di irrigidimento ha colpito nei mesi di luglio, agosto e settembre il 34,4% delle imprese contro il 29,6% del trimestre precedente. L'irrigidimento del credito è aumentato in prevalenza nelle regioni del Nord Est e nelle regioni del Mezzogiorno. Nel Sud Italia in particolare la percentuale delle imprese che hanno visto non accolta la propria domanda di credito è quasi raddoppiata rispetto al trimestre precedente.

MERCATO

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG

Building Solution, società con la missione di azienda di consulenza globale dedicata al mondo delle costruzioni, ai prodotti per l'edilizia ed al settore delle "utilities".

Settore sanitario

Bau + Hobby abbassano i prezzi

La catena svizzera BAU + HOBBY, per contrastare i prezzi alti generati dalla forza della valuta svizzera, sta riducendo i prezzi di vendita di circa 900 prodotti.

COOP, la holding proprietaria della catena, sta soffrendo la concorrenza dei paesi confinanti la Svizzera, perché la clientela tende a fare acquisti nei paesi vicini che godono di un Euro debole.

Nelle prossime settimane, COOP amplierà la gamma di prodotti con prezzi ridotti.

Castorama apre nuovi punti vendita in Russia

CASTORAMA RUSSIA ha aperto due nuovi punti vendita, uno vicino a Mosca con una superficie di 9.700 m2 ed uno nel centro della Russia nei Monti Urali di 9.950 m2; entrambe contano su un assortimento di 35.000 prodotti.

Kingfisher

KINGFISHER, proprietaria di CASTORAMA, ha annunciato che investirà 115 milioni di sterline nell'apertura di altri nove punti vendita in Russia nei prossimi due anni. Inoltre KINGFISHER ha in progetto di espandere la catena SCREWFIX in Inghilterra con 1.000 assunzioni, di convertire 29 punti vendita FOCUS DIY in B&Q con 230 assunzioni.

Bricoalliance associa Metrika

BRICOALLIANCE, gruppo d'acquisto internazionale, è stato fondato nel 2005 dalla catena spagnola BRICOKING, dalla portoghese MESTRE MACO e dall'italiana PUNTO LEGNO, che hanno deciso di unire le proprie forze; attualmente BRICOALLIANCE ha sede in Belgio e conta su 351 punti vendita in sette paesi tra i quali Olanda, Polonia, Estonia e Lituania. METRIKA, che conta 55 punti vendita ed un fatturato di 400 milioni di €, segna l'espansione di BRICOALLIANCE verso Est.

Settore Riscaldamento/Condizionamento

Germania: energie rinnovabili

BDEW, l'associazione tedesca dei produttori di energia, ha comunicato che, nei primi sei mesi del 2011, le energie rinnovabili hanno coperto il 20,8% della domanda di energia in Germania. L'energia eolica ha una quota del 7,5%, l'energia da biomasse segue con il 5,6%, l'energia fotovoltaica ha raggiunto il 3,5%, l'energia idraulica il 3,3% e l'energia da riciclo rifiuti è rimasta allo 0,8%.

Costruzioni solari lancia un nuovo prodotto

L'italiana COSTRUZIONI SOLARI, attiva dal 1979, ha lanciato un nuovo pannello solare termico SUPER SLIM, costruito con nanotecnologie, dello spessore di 43 millimetri (meno della metà dei pannelli tradizionali). Inoltre COSTRUZIONI SOLARI ha lanciato un sistema CLIMA TOTAL, basato sull'energia solare per la produzione d'acqua calda

sanitaria, riscaldamento e raffrescamento domestico. L'impianto combina l'uso di energia solare termica e fotovoltaica e rende il consumatore libero dall'uso di energia da carburanti fossili.

NORMATIVE

Autotrasporto

Autotrasporto di merci in conto terzi Costi chilometrici medi

Nelle more delle definitive determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet, gli aggiornamenti relativi al mese di agosto e settembre dei valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di trasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipologie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, nonché le relative quote di incidenza sui costi complessivi di esercizio delle imprese. I dati relativi al prezzo del gasolio sono riferiti alle rilevazioni disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Come noto, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge dalla L.133/2008 e della mancata definizione dei costi minimi di esercizio per i contratti scritti da parte dell'Osservatorio sulle attività di Autotrasporto tali elaborazioni devono essere rispettate nella fissazione dei corrispettivi per i contratti di autotrasporto di merci in conto terzi, stipulati in forma scritta e non. All'interno del sito associativo sono disponibili le tabelle ministeriali aggiornate. Ricordiamo inoltre che, ai sensi del comma 4 quater del citato articolo 83 bis del D.L. 112/2008, in deroga alla disciplina generale, "l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4".

LINK: www.angaisa.it • Normative • Autotrasporto.

Ambiente

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Trasporto in conto proprio. Rinnovo iscrizione. Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori ambientali ha diramato la circolare 26 ottobre 2011 nella quale vengono fornite precisazioni in ordine al mancato rinnovo dell'iscrizione ai sensi dell'art. 212 comma 8 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e riguardante i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente

trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. In particolare l'Albo, richiamando la propria deliberazione n. 432 del 15 marzo 2011 con la quale veniva fornita la modulistica per l'aggiornamento dell'iscrizione da parte di tali soggetti stabilisce che le imprese che non abbiano presentato richiesta di aggiornamento dell'iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 (e quindi entro il 25 dicembre 2011) saranno cancellate d'ufficio dall'Albo, ritenendo che la mancata presentazione del rinnovo debba essere considerata quale "mancanza di interesse al permanere dell'iscrizione".

Il testo integrale della citata circolare è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative • Ambiente • Albo Gestori Ambientali.

Commercio

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22.10.2011 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di settembre 2011, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale settembre 2010 – settembre 2011 è pari a più 3,0 (75%= 2,250). La variazione biennale settembre 2009 – settembre 2011 è pari a più 4,6 (75%= 3,450).

Fisco

Detrazione fiscale 36% Documentazione da conservare Chiarimenti Agenzia Entrate

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, sono stati definiti i documenti che devono essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate dai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie, di cui all'art. 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con il provvedimento in esame, è stato disposto che è necessario conservare ed esibire la seguente documentazione:

- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell'ICI (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori quando

sono effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari residenti;

- la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute;
- le ricevute dei bonifici di pagamento.

Ricordiamo che il provvedimento in esame recepisce la disposizione normativa che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti, prevedendo che si devono "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate" (art. 1, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale n. 41 del 1998, come modificato dall'art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70). Il testo integrale del provvedimento è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • **Normative** • **Fisco** • **Detrazione fiscale 36%**.

Legge di stabilità 2012

Proroga per il 2012 della detassazione degli incrementi di produttività

Fra i provvedimenti contenuti nella legge di stabilità (legge n. 183 del 12.11.2011, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012), segnaliamo la conferma della proroga fino al 31.12.2012 della detassazione relativa agli incrementi di produttività.

Come noto, l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato, anche per il 2012, il regime agevolativo, sia ai fini fiscali che contributivi, previsto per gli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico od agli utili della impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La medesima norma demandava, inoltre, al Governo, sentite le parti sociali, l'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto con il quale definire la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.

Con la disposizione in esame, viene previsto che, in attuazione del citato art. 26 del D.L. n. 98 del 2011, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, è prorogata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sugli incrementi di produttività del lavoro, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008. I fondi stanziati per la copertura della predetta agevolazione sono pari a 835 milioni per l'anno 2012 e a 263 milioni per l'anno 2013. Con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà stabilito:

- l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva;
- il limite massimo di reddito annuo oltre il quale

il titolare non può usufruire dell'agevolazione fiscale.

Chiusura delle liti fiscali pendenti

Software per la domanda di chiusura delle liti

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), all'interno della sezione "Strumenti", il software per inviare la domanda di chiusura delle liti fiscali pendenti fino a 20.000 euro. Al riguardo, ricordiamo che, entro il 30 novembre 2011, occorre versare, in unica soluzione, l'importo agevolato utilizzando il Modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (codice tributo 8082), mentre, entro il 2 aprile 2012, deve essere presentata la richiesta di definizione del contenzioso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o via telematica, tramite il software messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

La procedura si può ritenere conclusa solo se il pagamento è effettuato per intero e la domanda è presentata entro il predetto termine. Fa eccezione l'ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l'invio della domanda entro la scadenza prevista.

Come noto, il ricorso alla definizione agevolata è possibile solo per le liti fiscali, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro e pendenti, al 1° maggio 2011, davanti alle Commissioni tributarie od al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Inoltre, le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Così come sono sospesi, per lo stesso arco temporale, i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, inclusi i termini per la costituzione in giudizio.

Se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro, la somma da pagare è di 150 euro. Se il valore della controversia supera i 2.000 euro, la somma da pagare è pari al 10% del valore della lite nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente, mentre è pari al 30% se l'organo giudiziario non si è ancora pronunciato ed al 50% se l'esito provvisorio è favorevole all'Agenzia delle Entrate. Per usufruire della definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente deve compilare e presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, o trasmettere in via telematica, l'apposita domanda utilizzando il modello conforme a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 settembre. Il modello di domanda si compone di un frontespizio, con l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni in cui vanno riportati i dati anagrafici del contribuente che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di chi presenta la domanda (se diverso dal primo), e della lite fiscale da definire. Per ciascuna lite autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione.

La stessa domanda, una volta trasmessa, deve essere conservata fino alla definitiva conclusione della lite, con i documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in attesa di giudizio sia in sede di chiusura della controversia pendente.

Previdenza

INAIL

Revisione modello OT 24

Riduzione del premio per prevenzione

L'INAIL, a conclusione dei lavori del tavolo di concertazione con le Parti Sociali ha predisposto il nuovo modello OT 24. L'intervento completa il processo finalizzato alla riduzione della tariffa dei premi a favore delle aziende che, dopo due anni di attività, effettuano interventi aggiuntivi delle condizioni di igiene, salute e sicurezza sul lavoro rispetto alle disposizioni di legge. Le percentuali di sconto sulla tariffa sono state previste in misura variabile in funzione del numero di dipendenti, a partire dal 30% per le aziende da 1 a 10 dipendenti e fino al 7% per le aziende con oltre 500 dipendenti. Di seguito sono indicate le variazioni apportate al modulo.

Automatismo nella concessione della riduzione. L'Istituto accorda un maggiore automatismo nella concessione dello sconto da parte delle proprie sedi. Sono stati eliminati i campi a testo libero e la necessità di allegare documentazione in fase di richiesta. La sola sezione "Altro" resta, invece, a testo libero ed è oggetto di controllo.

Per gli altri interventi l'INAIL procederà esclusivamente ad una verifica successiva.

L'Istituto individuerà, successivamente, la documentazione probante, di cui verrà data notizia sul sito internet.

Coerenza con i finanziamenti per prevenzione.

L'Istituto, per dare maggiore coerenza alle agevolazioni che l'Istituto concede alle aziende che effettuano interventi per la prevenzione, ha cercato di uniformare i criteri di concessione della riduzione con quelli dei finanziamenti per la prevenzione. Per poter accedere al beneficio in esame è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A ("Intervento particolarmente rilevante"), dove è sufficiente selezionare un solo intervento, in quanto è attribuito un punteggio pari a 100.

Nuovi interventi. La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all'innovazione delle norme in materia di prevenzione. Sono stati valorizzati gli interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e dei sub appalti, i lavoratori stranieri e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo restando, l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno. Tali interventi, indicati nella Guida alla Compilazione, mantengono la validità sin quando l'azienda continua ad attuare le procedure e le modalità operative oggetto dell'intervento. L'azienda dovrà dimostrare, anno per anno, tale continuità, fornendo la documentazione richiesta, indicata nella specifica tabella redatta dall'Istituto, che verrà a breve rilasciata e pubblicata in internet. Tra gli interventi particolarmente rilevanti è stato conferito ampio spazio alla Responsabilità Sociale d'impresa, ai Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e alla selezione dei fornitori attenti alla

salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati modificati, pertanto, i relativi allegati (All. I, II e III). Inoltre l'INAIL ha aggiornato la relativa "Guida alla compilazione" e ha reso noto che entro la fine dell'anno il nuovo modello sarà disponibile in "Punto cliente", per le istanze inoltrate per via telematica.

SOCIETÀ

Legge di stabilità

Nuove regole per i collegi sindacali

L'art. 14, commi 13 e 14, della legge n. 183/2011 ("legge di stabilità"), ha introdotto importanti novità concernenti i collegi sindacali delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Le disposizioni in commento modificano due articoli del codice civile, il 2477 e 2397 relativi rispettivamente alle srl e alle spa. In particolare l'art. 2477 c.c. è sostituito stabilendo che l'atto costitutivo delle srl può prevedere la nomina di un sindaco (anziché di un collegio sindacale, come attualmente previsto) o di un revisore. La nomina del sindaco, inoltre, è obbligatoria se:

- il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa (attualmente € 120.000, vedi art. 2327 del codice civile);
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi la società ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis, ossia totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000 euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio in numero pari a 50 unità. Nell'ultimo caso citato, l'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, tali limiti non vengono superati.

In relazione, invece, alle spa, la disposizione aggiunge un comma all'art. 2397 c.c., con il quale le società con ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione di euro (e non più 10 milioni,) possono prevedere, nel proprio statuto, che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Di fatto, verrebbe meno l'obbligo di nominare un collegio sindacale di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, a cui devono aggiungersi due sindaci supplenti, come invece è disposto attualmente ma, con la sostituzione del riferimento al capitale sociale con il patrimonio netto che lo comprende, si restringe, di fatto, la platea dei soggetti che possono avvalersi di tale semplificazione.

Legge di stabilità

Modifiche alla legge n. 231/01 (disciplina responsabilità amministrativa persone giuridiche e società).

L'art. 14, comma 12, della "legge di stabilità" (legge n. 183/2011) prevede che, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il comitato di sorveglianza e il comitato di controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

NOTIZIE VARIE

L'edizione 2011 conferma la leadership del CERSAIE tra le fiere della ceramica e dell'arredobagno

CERSAIE

CERSAIE conferma la sua leadership nel panorama mondiale delle fiere dedicate alla ceramica ed all'arredobagno. Dopo il tutto esaurito nel quartiere di BolognaFiere (965 espositori da 31 paesi, 265 quelli esteri) cinque mesi prima dell'inaugurazione,

conferme arrivano anche dai visitatori dell'evento che si è concluso sabato 24 settembre.

Le 'presenze effettive' nell'edizione 2011 sono state 113.165, in crescita del +0,8% rispetto alle 112.292 della scorsa edizione. Questo dato, che è il più utilizzato dalle principali manifestazioni fieristiche, rileva i visitatori effettivamente presenti all'interno del quartiere fieristico e considera anche i rientri rispetto ai giorni precedenti.

Nel dettaglio, emerge una crescita degli 'operatori esteri', passati da 43.939 a 45.616 (+3,8%) e degli 'ingressi a pagamento' (+5%, ora pari a 2.714), mentre flettono gli 'operatori italiani' di quasi 900 unità (-1,4%), arrivando ora a contabilizzare 64.132 presenze.

Particolarmente importante è la conferma dell'internazionalità di CERSAIE che, sul versante della permanenza, vale ora il 40% del totale. Altra significativa rilevazione è quella che considera esclusivamente il 'primo ingresso' e che a CERSAIE 2011 ha registrato 81.552 partecipanti.

Questo dato, che rappresenta una contenuta riduzione del 2% rispetto agli 83.286 partecipanti della precedente edizione, conferma una crescita della componente estera (dai 24.960 ai 25.155; +0,8%), mentre sconta un calo di quella nazionale (da 58.326 persone a 56.397; -3,3%), colpita dalle note difficoltà del settore domestico delle costruzioni. Ben 703 sono stati gli operatori dell'informazione che hanno preso parte a questa 29.a edizione del Salone, dei quali 248 esteri (35,3% del totale).

Successo di pubblico ha riscosso, nel primo giorno, il convegno inaugurale "Vivere l'evoluzione del mercato", con oltre 700 presenze, e la Conferenza Stampa Internazionale, che ha visto la presenza di 180 giornalisti provenienti da tutto il mondo. Particolarmente affollati da architetti, progettisti, e studenti sono stati i diversi convegni e simposi di Costruire Abitare Pensare, il programma culturale di CERSAIE giunto alla sua terza edizione.

La 30a edizione del CERSAIE si terrà, sempre a Bologna, dal 25 al 29 settembre 2012.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 292  Riservato ai Soci

- ▶ Albo Gestori Ambientali. Circolare 26.10.2011.
- ▶ Autotrasporto merci in conto terzi. Costi chilometrici medi. Agosto/Settembre 2011.
- ▶ Bollette gas metano. Accise agevolate. Guida operativa.
- ▶ Detrazione fiscale 36%. Documentazione. Provv. Dir. Agenzia Entrate 02.11.2011.



Inviare a:

_____ (Ragione sociale)

_____ (Cognome e nome)

_____ (Telefax)

_____ (e-mail)

_____ (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.